

Parte Nona
Il giudizio innanzi al Giudice di pace

Sezione Prima - **Domande a risposta sintetica** >>>> pag. 153

1. Per quali controversie è competente il Giudice di pace?
2. Quali sono le peculiarità del procedimento davanti al Giudice di pace?
3. In quali casi il Giudice di pace è chiamato a decidere secondo equità? Qual è il regime impugnatorio delle pronunce emesse secondo equità?
4. Quando e con quali limiti è prevista un'attività conciliativa extragiudiziale del Giudice di pace?

Sezione Seconda - **Test a risposta multipla** >>>> pag. 156

SEZIONE PRIMA
DOMANDE A RISPOSTA SINTETICA

1. Per quali controversie è competente il Giudice di pace? [Ⓜ]

Istituito con L. 374/91, e pienamente operativo dal 1° maggio 1995, il Giudice di pace è un **magistrato onorario** che sostituisce integralmente la figura del *Conciliatore*.

I Giudici di pace sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del *Consiglio superiore della magistratura*, tra i cittadini italiani laureati in giurisprudenza e abilitati all'esercizio della professione forense (fatte salve le eccezioni previste dalla legge), di età compresa tra i 30 e i 70 anni e dotati degli altri requisiti indicati dall'art. 5 L. 374/1991. La durata della carica è **quattro anni** (prorogabili una sola volta).

Per la loro attività i Giudici di pace ricevono un'indennità per ogni udienza e per ogni sentenza o verbale di conciliazione. Essi esercitano la **giurisdizione in materia civile e penale** e, riguardo alla prima, hanno anche **funzione conciliativa in sede non contenziosa**.

In *sede civile*, il legislatore riconosce loro ampie competenze, sia con riguardo al criterio del *valore* che a quello della *materia*. In particolare, in base al nuovo testo dell'art. 7 c.p.c., il Giudice di pace è **competente per valore**:

- per le cause relative a *beni mobili* di valore *non superiore a 5.000 euro* (importo così aumentato dalla riforma del 2009, rispetto alle precedenti lire cinque milioni), se dalla legge non siano attribuite alla competenza di altro giudice;
- per le cause di *risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti*, purché il valore della controversia *non superi i 20.000 euro* (importo così aumentato dalla riforma del 2009, rispetto alle precedenti lire 30 milioni).

Inoltre, qualunque sia il valore della controversia, il Giudice di pace è **competente per materia**:

- per le cause relative ad *apposizione di termini e osservanza delle distanze* stabilite dalla legge, dai regolamenti e dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
- per le cause relative alla *misura e alle modalità d'uso* dei servizi di *condominio* di case;
- per le cause relative a *rappporti tra proprietari o detentori di immobili* adibiti a civile abitazione in materia di *immissioni* di fumo o di calore, esalazio-

ni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni *che superino la normale tollerabilità*;

- per le *opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni* previste dal D.Lgs. 150/2011 (ma nate con la L. 24-11-1981, n. 689), tranne in alcune materie che sono di competenza del tribunale;
- la riforma del 2009 ha devoluto alla competenza del Giudice di pace anche le cause relative agli **interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** (art. 7, co. 3, n. 3bis c.p.c.). La riforma chiarisce, però, che a tali cause non si applicano le norme previste per il rito del lavoro (art. 442 c.p.c.).

In caso di *connessione* di cause pendenti dinanzi al Giudice di pace e al Tribunale, il primo vede esaurite le proprie competenze a favore dei giudici superiori.

2. Quali sono le peculiarità del procedimento davanti al Giudice di pace? (M)

Il procedimento dinanzi al Giudice di pace si svolge secondo le regole generali finora esaminate, salvo le *seguenti particolarità*:

- a) le *parti* possono stare in giudizio *personalmente* nelle **cause di valore fino a 1.100 euro** (nonché, ma solo su autorizzazione del Giudice di pace, nelle cause di valore superiore) (art. 82 c.p.c.);
- b) la **domanda introduttiva** può essere proposta anche *verbalmente*: di essa il Giudice di pace fa redigere *processo verbale* che, a cura dell'attore, è *notificato* con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316 c.p.c.);
- c) le parti possono **costituirsì in prima udienza** anche presentando al giudice la citazione con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura;
- d) nel corso della prima udienza vengono **interrogate liberamente le parti** (ciò avviene solo in via eventuale per le cause introdotte dal 1° marzo 2006 per effetto della riforma dell'art. 183 c.p.c. che ha reso facoltativo l'espletamento del libero interrogatorio) al fine di tentarne la **conciliazione**; se questa non riesce, il Giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento della domanda, delle difese e delle eccezioni; laddove sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti nella prima udienza (ivi inclusa la possibilità che in tale occasione venga avanzata domanda riconvenzionale), il giudice fissa per una sola volta una nuova udienza per **ulteriori produzioni e richieste di prova** (art. 320⁴ c.p.c.).
- e) il Giudice di pace, inoltre, può disporre *d'ufficio* la **prova testimoniale** quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che

appaiono in grado di conoscere la verità. Ciò in virtù della norma di rinvio contenuta nell'art. 311 c.p.c., che consente di applicare, nei limiti della compatibilità, le norme dedicate al giudizio in *Tribunale in composizione monocratica*, contenute nel nuovo *Capo IIIbis* introdotto nel Libro II del Codice dal D.Lgs. 51/98, tra le quali quindi anche il nuovo art. 281ter;

- f) quando ritiene la **causa matura per la decisione**, il Giudice di pace invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa, e nel termine di 15 giorni, *deposita la sentenza* in cancelleria.

3. In quali casi il Giudice di pace è chiamato a decidere secondo equità? Qual è il regime impugnatorio delle pronunce emesse secondo equità? ⓓ

Il Giudice di pace decide *secondo equità* le **cause il cui valore non eccede 1.100 euro**, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c. L'art. 113, comma 2, c.p.c. è stato infatti modificato in tal senso dal D.L. 18/2003, conv. dalla L. 63/2003. Tale modifica ha comportato da un lato l'innalzamento del limite entro il quale il giudice decide secondo equità e dall'altro ha escluso le cause relative ai c.d. **contratti di massa** (art. 1342 c.c.). Questi ultimi sono quelli che vengono conclusi mediante la *sottoscrizione di moduli o formulari*: le controversie nascenti da detti contratti dovranno essere decise in ogni caso secondo diritto, anche se rientranti nella fascia al di sotto dei 1.100 euro. Il giudizio secondo diritto per le controversie derivanti dai contraenti di massa assicurerà l'uniformità di pronunce, evitando pericolose disparità di trattamento.

La decisione secondo equità deve comunque essere adottata nel rispetto dei **principi informativi della materia** (Corte cost. 206/2004).

Le sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità, prima della riforma di cui al D.Lgs. 40/2006, erano *inappellabili* (art. 339, comma 3, c.p.c.). In tutti gli altri casi, le sentenze del Giudice di pace erano già appellabili innanzi al Tribunale (art. 341 c.p.c.); tuttavia, le **sentenze pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113 c.p.c. e pubblicate a partire dal 2 marzo 2006** sono appellabili esclusivamente per *violazione delle norme sul procedimento*, per *violazione di norme costituzionali o comunitarie* ovvero dei *principi regolatori della materia* (art. 339, ult. comma, come novellato dal D.Lgs. 40/2006) anche se emesse in relazione a procedimenti pendenti a quella data. Restano, invece, inappellabili le sentenze pronunciate secondo equità a norma dell'art. 114 (art. 339, comma 2).

4. Quando e con quali limiti è prevista un'attività conciliativa extragiudiziale del Giudice di pace?

Il Giudice di pace è competente per territorio sulle istanze di conciliazione, in base alle normali regole di cui agli artt. 18 e ss.

La disciplina degli *effetti dell'attività conciliativa* del Giudice di pace è identica a quella prevista dal testo originario del codice per l'attività conciliativa del giudice Conciliatore:

- se la controversia rientra tra quelle su cui vi è la competenza del Giudice di pace (art. 7), il verbale di conciliazione ha valore di *titolo esecutivo*;
- se la controversia non rientra nella competenza del Giudice di pace, il verbale ha valore di *scrittura privata riconosciuta in giudizio*.

Al Giudice di pace è attribuito anche il compito di tentare la preventiva composizione delle controversie in materia civile: è la cd. **attività conciliativa extragiudiziale** (art. 322). Il Giudice di pace è competente *per materia* e *per valore* su tutte le istanze di conciliazione, con due soli limiti:

- le controversie aventi ad oggetto diritti *indisponibili*;
- le controversie per le quali sono previsti *appositi organi* per la composizione stragiudiziale della lite (si pensi, ad es., alle commissioni provinciali di conciliazione di cui all'art. 410).

SEZIONE SECONDA

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

1. **Quale particolarità presenta l'atto introduttivo di un giudizio davanti al giudice di pace rispetto a quello proposto al tribunale?**

- A) la domanda si propone con ricorso;
- B) la domanda può essere proposta anche oralmente;
- C) non è necessaria l'indicazione dei fatti nella domanda;
- D) non è necessaria l'indicazione della scrittura privata eventualmente offerta in comunicazione dall'attore.

2. **Nella prima udienza effettiva, quale attività il giudice di pace è tenuto a compiere per prima?**

- A) il tentativo di conciliazione giudiziale;
- B) l'interrogatorio libero delle parti;
- C) la richiesta dei chiarimenti che appaiono necessari in base ai fatti allegati;
- D) l'indicazione delle questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

3. Di quali particolari poteri istruttori dispone il giudice di pace nel procedimento ordinario di cognizione?

- A) può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova;
- B) può disporre d'ufficio il giuramento decisorio nelle cause di minore importo;
- C) può disporre d'ufficio la prova testimoniale, ma solo quando le parti nella loro esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità;
- D) può disporre d'ufficio l'accesso sui luoghi di causa disponendo altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

4. Qual è l'efficacia del processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace?

- A) costituisce titolo esecutivo;
- B) ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio;
- C) ha valore di atto pubblico;
- D) costituisce titolo esecutivo solo se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

5. Può il giudice di pace, anche in assenza di richiesta delle parti, decidere la causa secondo equità, anziché seguendo le norme del diritto?

- A) sì, ma solo per le cause che non eccedono i 1.100 euro, salvo quelle derivanti da contratti conclusi ex art. 1342 c.c.;
- B) no, il ricorso all'equità è sempre vietato, se le parti non ne facciano concordemente richiesta;
- C) sì, qualunque sia il valore della causa, purché si tratti di controversia di carattere patrimoniale;
- D) sì, ma solo nei casi previsti dalla legge.

SOLUZIONI:**1. B****3. C****5. A****2. B****4. D**